

REGOLAMENTO (CEE) N. 2225/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa, per la campagna 1988/1989 nel settore dei cereali, il prezzo minimo delle patate che i fabbricanti di fecola devono pagare ai produttori di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione⁽³⁾,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1008/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce talune modalità del regime delle restituzioni alla produzione applicabili alla fecola di patate⁽⁴⁾, il Consiglio deve fissare, per le patate impiegate nella produzione della fecola, un prezzo minimo che il fabbricante di fecola deve pagare al produttore di patate per merce resa franco destinazione; che il versamento del premio ai fabbricanti di fecola è subordinato al pagamento di tale prezzo minimo;

considerando che i prezzi di fornitura delle materie prime destinate alla fabbricazione dell'amido e della fecola devono restare connessi fra loro, per assicurare la parità delle condizioni di concorrenza tra i produttori di fecola e di amido,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1988.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo minimo delle patate per merce resa franco destinazione, che il fabbricante di fecola deve pagare al produttore di patate per la quantità di patate necessaria alla produzione di una tonnellata di fecola, ammonta, per la campagna cerealicola 1988/1989, a 264,74 ECU.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è variato in funzione del tenore di fecola delle patate.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Y. POTTAKIS

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 6.

(4) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 5.